

DISEGNO DI LEGGE 2 GIUGNO 1992 *

Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'istituzione dell'Ente autonomo per i beni culturali, la programmazione economica, le modalità della spesa pubblica ed altri interventi in materia di beni culturali

* D'iniziativa dei senatori Pontone e Resta (AS 315).

art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi:

- a) per il riordinamento generale, con le opportune modificazioni ed integrazioni, di tutte le leggi in materia di beni culturali;
- b) per una nuova disciplina della tutela dei beni culturali, della programmazione economica e delle modalità della spesa pubblica relativa;
- c) per l'istituzione dell'Ente autonomo per i beni culturali;
- d) per l'organico e coordinato riordinamento del regime fiscale dei beni culturali, modificando ed integrando opportunamente la disciplina in materia.

art. 2

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 devono essere diretti alla realizzazione ed attuazione integrale, coerente ed organica dei principi costituzionale ed in particolare a:

- a) difendere e promuovere lo sviluppo della cultura;
- b) tutelare il patrimonio artistico e culturale della Nazione;
- c) garantire che la Repubblica italiana, quale Stato di cultura, assuma quale suo dovere essenziale la promozione della cultura in tutte le sue manifestazioni ed agisca per lo sviluppo e l'educazione spirituale e culturale del cittadino e della collettività;
- d) considerare il patrimonio artistico e culturale quale mezzo di miglioramento della qualità della vita del cittadino e della collettività;
- e) affermare che la cultura è libera ed è libera la fruizione dei beni culturali nel rispetto delle leggi.

2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 devono altresì attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire le modalità per l'approvazione di un'organica e complessiva programmazione nazionale in materia di beni culturali nel cui quadro vanno valutati singoli progetti pubblici e privati (corredati da ponderate analisi costi-benefici), secondo il loro valore, la loro idoneità e la loro coerenza e secondo correlati generali parametri di valutazione statuiti dai decreti legislativi stessi;
- b) favorire un comune e coordinato impegno degli operatori pubblici e privati nel quadro della pubblica programmazione;
- c) garantire la massima informazione circa lo stato dei beni culturali e le iniziative in materia, prevedendo altresì l'obbligo di dichiarazione delle sponsorizzazioni;
- d) precisare le fattispecie dell'intervento pubblico in materia di beni culturali attraverso trasferimenti, agevolazioni fiscali, interventi diretti, sostegni tramite l'istruzione;
- e) vietare o limitare la partecipazione dei privati alle attività concernenti i beni culturali che possano danneggiarli in relazione ai possibili rischi;
- f) prevedere e stimolare forme di collegamento e partecipazione delle Università e delle scuole con l'Ente autonomo per i beni culturali, garantendo un costante rapporto al fine della permanente formazione della personalità.

art. 3

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 devono abrogare il d.l. 4 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, che istituisce il Ministero per i beni culturali e ambientali, ed istituire l'Ente autonomo per i beni culturali.

2. L'Ente autonomo di cui al comma 1, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, è il soggetto preposto alla cura e allo sviluppo dei beni culturali. Ad esso sono trasferiti poteri e competenze del soppresso Ministero per i beni culturali e ambientali.
3. In particolare l'attività dell'Ente dovrà tendere precisamente a migliorare la produzione dei beni culturali e la loro qualità, essendo veicolo di informazione e strumento di formazione del cittadino e della collettività.
4. Nel procedere alla valorizzazione del patrimonio e delle iniziative artistiche e culturali l'Ente promuove la massima e migliore diffusione dell'arte e della cultura, direttamente e anche tramite il coordinamento e la direzione di iniziative pubbliche e private.
5. I decreti legislativi prevedono per le iniziative all'estero, salve le competenze proprie del Ministero degli affari esteri, il necessario raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con lo stesso Ministero degli affari esteri.

art. 4

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 devono disciplinare la composizione e le competenze degli organi dell'Ente autonomo per i beni culturali, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) dettare una disciplina che preveda, quali organi dell'Ente, il Presidente, Il Consiglio di amministrazione e programmazione, il Collegio sindacale ed il Direttore generale;
 - b) precisare che la nomina del Presidente debba avvenire con le modalità previste dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 10;
 - c) indicare tassativamente le competenze del Presidente nella rappresentanza legale dell'Ente, nella convocazione e presidenza del Consiglio di amministrazione e programmazione e nella esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d) determinare in un numero non inferiore a dieci e non superiore a quindici i componenti del Consiglio di amministrazione e programmazione;
 - e) precisare i requisiti dei componenti del Consiglio di amministrazione e programmazione, i quali devono avere particolari e significative esperienze e competenze in materia;
 - f) prevedere le modalità di nomina del Direttore generale dell'Ente, le modalità della sua partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e programmazione e le sue competenze;
 - g) precisare che il Consiglio di amministrazione dura in carica un quinquennio e almeno un terzo dei membri non è immediatamente rieleggibile;
 - h) stabilire che il Consiglio di amministrazione e programmazione è l'organo di competenza generale dell'Ente;
 - i) disciplinare compiutamente il funzionamento degli organi e tutte le modalità relative;
 - l) prevedere le modalità di partecipazione all'elezione, per una limitata parte dei componenti degli organi, della Commissione parlamentare di cui all'art. 10.
2. I decreti legislativi devono prevedere una compiuta disciplina economica e finanziaria dell'Ente.
3. Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con contributi dello Stato e con i proventi della gestione.

art. 5

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 prevedono le forme di trasferimento del personale adeguando le strutture e gli organici alle strutture poste dalla nuova disciplina.
2. I rapporti fra l'Ente autonomo per i beni culturali e i propri dipendenti sono regolati dai contratti per i dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
3. Si applica l'art. 3 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

art. 6

1. Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1 o nei tempi e con le modalità da essi stabiliti, dipendono dall'Ente autonomo per i beni culturali gli uffici centrali attualmente del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli uffici, istituti, musei ed opifici collegati; la Discoteca di Stato e le

biblioteche pubbliche statali.

2. Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1 o nei tempi e con le modalità da essi stabiliti, sono costituite apposite unitarie strutture periferiche dell'Ente autonomo per i beni culturali e sono soppresse o ristrutturare le Soprintendenze ministeriali con competenze in materia di beni culturali.

art. 7

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 provvedono al riordinamento, con le opportune modificazioni ed integrazioni, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ivi compresi i Comitati di settore, e di ogni altro organo attivo o consultivo del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresi i Comitati o le Commissioni istituite con apposite leggi o con decreti.

art. 8

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 definiscono la categoria dei beni culturali sulla base di tutta la normativa in materia e dettano la disciplina generale nonché la particolare disciplina per le singole specie di beni culturali.

2. I beni culturali, quali alte e concrete testimonianze di civiltà e di storia, non sono soggetti al generale regime di circolazione dei beni.

3. La domanda di beni culturali è un bisogno fondamentale della società e lo Stato ha il dovere di soddisfarlo alle condizioni migliori.

art. 9

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 devono disciplinare il trattamento fiscale dei beni culturali, coordinando la normativa in materia sulla base di giustificate priorità individuate dal legislatore delegato, tenendo presente i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) correlare l'entità dell'agevolazione alla finalità pubblica dell'attività culturale, alla sua importanza, alle sue forme realizzative;
- b) privilegiare in misura notevole le attività culturali rientranti nella programmazione adottata su quelle prescelte fuori di tale programmazione;
- c) privilegiare gli investimenti rispetto alle spese correnti;
- d) privilegiare le donazioni ad apposite Fondazioni e Associazioni rispetto alle donazioni a privati;
- e) modificare, ove opportuno, la struttura delle agevolazioni fiscali, trasformandole da detrazioni dal reddito in crediti d'imposta.

art. 10

1. La determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza sull'Ente autonomo per i beni culturali competono ad apposita Commissione bicamerale.

2. Tale Commissione:

- a) formula gli indirizzi generali per l'attuazione di principi costituzionali in materia di beni culturali;
- b) vigila sul rispetto degli indirizzi, esaminando le relazioni del Consiglio di amministrazione e programmazione dell'Ente e accertandone la corrispondenza;
- c) partecipa, secondo le modalità statuite dai decreti legislativi di cui all'art. 1, all'elezione di alcuni componenti degli organi dell'Ente autonomo per i beni culturali.

3. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, in rappresentanza proporzionale dei diversi Gruppi parlamentari in ciascun ramo del Parlamento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione esprime pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in materia di beni culturali.

5. A richiesta della Commissione il Presidente dell'Ente autonomo per i beni culturali fornisce dati ed

elementi sull'attuazione della programmazione ed anche dei singoli progetti.

6. La Commissione nomina il Presidente fra i suoi componenti.

7. Ogni anno il Presidente della Commissione presenta al Parlamento una relazione sull'attività e sulla situazione finanziaria dell'Ente autonomo per i beni culturali.

art. 11

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'art. 1, redatti a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, sono sottoposti, singolarmente o insieme, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione bicamerale di cui all'art. 10.

2. La Commissione esprime il proprio parere entro due mesi indicando specificamente le eventuali norme delegate ritenute non corrispondenti alla presente legge di delega.

3. Il Governo, esaminato il parere della Commissione entro un mese dalla trasmissione, ritrasmette, con eventuali modificazioni e osservazioni, gli schemi dei decreti legislativi alla Commissione per il parere definitivo.

4. Il parere definitivo deve essere espresso entro un mese.

5. Il Governo procede, entro due mesi dall'acquisizione del parere definitivo della Commissione, all'emanazione dei decreti legislativi.